

CIRCOLARE INFORMATIVA

Oggetto: Obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis all'articolo 8-bis del DPR 322 del 1998 viene ripristinato a distanza di oltre dieci anni l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori.

Tale adempimento dovrà essere necessariamente osservato per **via telematica** e trova applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 223 del 2006 (4 luglio 2006). Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare tale obbligo decorre già con riferimento alla documentazione IVA emessa e ricevuta a partire dallo scorso 1° gennaio 2006.

La nuova norma testualmente prevede che "...entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi (28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento), "il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA".

Il nuovo obbligo, pertanto, dovrà essere assolto entro la data del 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e poiché la norma decorre già dal periodo d'imposta 2006, la prima scadenza sarà il **29 aprile 2007**.

Nell'**elenco dei fornitori** occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.

Nell'**elenco clienti** il provvedimento prevede:

- per l'anno d'imposta 2006 la sola indicazione dei clienti titolari di partita Iva nei cui confronti è stata emessa fattura;
- dall'anno d'imposta 2007 l'indicazione di tutti i clienti (sia titolari di partita Iva che privati) nei cui confronti è stata emessa fattura.

La disposizione normativa prevede, inoltre, che in entrambi gli elenchi vadano indicati:

- il codice fiscale;
- l'importo complessivo delle operazioni effettuate.

Le maggiori difficoltà sono sicuramente da ricondursi al reperimento del dato riguardante il **codice fiscale** perché l'art. 21 del DPR 633 del 1972 che disciplina il contenuto della fattura, non prevede la indicazione di tale dato né da parte dell'emittente né tanto meno del soggetto che la riceve.

Si chiarisce che per l'anno 2006 il codice fiscale riguarda solo soggetti titolari di partita Iva, mentre, dal 1 gennaio 2007 tale dato riguarderà anche i soggetti non titolari di partita Iva nei cui confronti vengono emesse fatture. Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche si osserva che non sempre il numero di partita Iva coincide con il codice fiscale.

Si raccomanda, pertanto, sia in relazione alle fatture emesse che a quelle ricevute, di reperire correttamente il dato del codice fiscale (richiedere nome, cognome, luogo e data di nascita) al fine di poter assolvere correttamente all'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori, senza incorrere in sanzioni.

Le **sanzioni amministrative** previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. A differenza della comunicazione annuale Iva, però, è possibile applicare l'istituto del "ravvedimento operoso" per rinviare tali elenchi al fine di correggere eventuali errori con il pagamento di sanzioni ridotte.

STUDIO CAMPAGNOLA®

Dottori Commercialisti
- Associazione Professionale -

Per i clienti la cui contabilità viene elaborata in sede, consiglio, di contattare il proprio assistente software affinché provveda in tempo utile a trovare una soluzione per trasmettere gli elenchi clienti e fornitori allo studio che provvederà, in qualità di intermediari, all'invio degli stessi.

Napoli, 11 ottobre 2006

Dr. Antonietta Sandoli

Studio certificato ISO 9001:2000 NAPOLI (I) - 80122 - VIA FRANCESCO CARACCILO, 17 - TEL. 0039.081/246.17.30 - 246.17.34 - FAX 0039.081/246.17.22

MILANO (I) - 20121 - PIAZZA CASTELLO, 26 - TEL. 0039.02/721.49.460 - FAX 0039.02/721.49.499

LONDON (UK) - SE1 9QR - BRIDGE HOUSE - LONDON BRIDGE - TEL. 0044 (0)1494727764 - FAX 0044 (0)1494431571

WEB: www.studiocampagnola.com - e-mail: segreteria@studiocampagnola.com



G.E.I.E.
A Member of the
European network

EURO DEFI

GRUPPO EUROPEO DI
INTERESSE ECONOMICO